

**AVVISO
RELATIVO ALLA NOMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO
DI FAR.MAS. SRL**

LA SINDACA

Vista la deliberazione consiliare del Comune di Massarosa n. 73 del 29/07/2017, con la quale si approvava la trasformazione dell'Azienda Speciale Farmacie Comunali in Società di capitali "FAR.MAS. Srl";

Visto l'art. 13 dello Statuto della Società secondo il quale "*L'Amministratore Unico resta in carica tre esercizi sociali, fatta salva la facoltà dell'Assemblea di stabilire, in sede di nomina, un termine diverso. Laddove l'Assemblea decida per un termine diverso dai tre esercizi, esso non può eccedere il termine della consiliatura.*"

Visto l'art. 12 dello Statuto Societario secondo il quale "l'Amministratore Unico è nominato dall'Assemblea, nel rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Massarosa n. 41 del 04/11/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati definiti gli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso Enti, Aziende e Istituzioni e ritenuto di mutuare, da tale delibera, le disposizioni relative ai requisiti dei candidati;

Visto il D.Lgs. n. 39/2013 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 n. 190;

RENDE NOTO

il presente avviso pubblico per l'ammissione delle candidature relative alla nomina di Amministratore Unico presso la Società Far.Mas.srl.

Durata: L'Amministratore unico rimane in carica, in base all'art. 13 dello Statuto, tre esercizi sociali, fatta salva la facoltà dell'Assemblea di stabilire, in sede di nomina, un termine diverso. Laddove l'Assemblea decida per un termine diverso dai tre esercizi, esso non può eccedere il termine della consiliatura.

Compenso: i compensi dell'Organo di Amministrazione sono stabiliti, nei limiti delle normative vigenti, dall' Organo Societario: **ad oggi il compenso è stato di € 8.900,00 lordi annui.**

Oggetto dell'Attività Aziendale: l'art. 5 dello Statuto della Società recita:

1. La società, nell'ambito di quanto previsto all'art. 1, comma 2, del presente Statuto, ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

1a) la gestione e l'organizzazione, anche amministrativa, dei servizi comunali cimiteriali;

1b) la gestione e l'organizzazione, anche amministrativa, dei servizi di refezione, trasporto scolastico, nidi per l'infanzia e scuole per l'infanzia;

1c) l'installazione, la manutenzione e la gestione di manufatti di arredo urbano ed altre opere pubbliche di natura analoga;

1d) l'erogazione di servizi amministrativi, anche di supporto, in ambito socio-educativo-culturale;

1e) in genere, l'erogazione di servizi strumentali comunali, e in particolare attività di supporto amministrativo alle funzioni comunali;

1f) la gestione di uffici relazione con il pubblico (URP) e ogni servizio connesso.

2. La società, nell'ambito di quanto previsto all'art. 1, comma 3, del presente Statuto, ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

2a) la gestione di farmacie, comprendente la vendita di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici, omeopatici, presidi medico –chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici ed altri prodotti in vendita nelle farmacie;

2b) la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi;

2c) l'effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza,

2d) la gestione della distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali, di prodotti parafarmaceutici e di articoli vari normalmente collegati col servizio farmaceutico, nonché la prestazione di servizi utili e/o complementari e di supporto all'attività commerciale;

2e) la distribuzione intermedia e l'erogazione di servizi a farmacie pubbliche e private, nonché alle Aziende USL, alle Case di Cura e ad ogni altro tipo di struttura socio-sanitaria pubblica o privata;

2f) l'informazione, l'educazione sanitaria, la formazione e l'aggiornamento professionale e la ricerca, anche mediante forme dirette di gestione;

2g) la partecipazione ad iniziative in ambito sanitario e/o sociale;

2h) la gestione, in forma diretta, di servizi di natura sociale e/o sanitaria, con particolare riguardo per anziani, giovani o disabili, case di cura, case di riposo e assistenza domiciliare;

2i) la preparazione, la dispensazione e la distribuzione di specialità medicinali, veterinarie e dei preparati galenici officinali e magistrali, omeopatici, di erboristeria, di ogni altro prodotto proprio della medicina naturale e dei prodotti di cui alla tabella dell'Allegato 9 al D.M. 375 del 4/8/1988 e successive modificazioni;

2l) la vendita al pubblico di prodotti parafarmaceutici e dietetici, cosmetici, per l'infanzia e per l'igiene personale, nonché di integratori alimentari e di alimenti speciali;

2m) la fornitura di materiale di medicazione, di presidi medico-chirurgici, di reattivi e diagnostici, di apparati protesici e apparecchi elettromedicali;

2n) la concessione di studi a professionisti del settore medico e del benessere, singoli o in forma associata, convenzionati o meno con il Servizio Sanitario Nazionale;

2o) l'offerta, accessoria alle locazioni di cui al punto 2n), di servizi di vigilanza e/o segreteria e/o portierato

Compiti dell'organo di amministrazione. Sono indicati dallo Statuto aziendale e in particolare:

Art. 14 c.1: L'Amministratore Unico ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, salvo quelli espressamente attribuiti all'Assemblea.

Art. 10 c.3: Sono riservate alla competenza esclusiva dell'Assemblea:

3a) l'approvazione del bilancio di esercizio;

3b) la decisione sulla distribuzione degli utili;

3c) la nomina dell'Amministratore Unico;

3d) la determinazione del compenso dell'Amministratore Unico, entro i limiti di legge;

3e) la nomina del Revisore Unico;

3f) la determinazione del compenso del Revisore Unico;

3g) le decisioni in merito all'assunzione di prestiti e alla conclusione di contratti di finanziamento, anche attraverso società collegate o partecipate, il cui importo sia superiore a € 50.000,00 (cinquantamila/00);

3h) le decisioni inerenti e conseguenti la visione di piani, report e indicatori inerenti la gestione dell'azienda;

3i) le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o dei diritti del socio unico;

- la modifica dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;

- la trasformazione della società;

- le decisioni in ordine allo scioglimento anticipato della società;

- la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, comma 1, c.c.;

- l'aumento o diminuzione del capitale sociale;

- l'alienazione di beni immobili disponibili e di beni mobili, registrati e non, purchè di valore almeno pari a € 20.000,00.

4. Sono comunque subordinate alla preventiva approvazione del Consiglio Comunale le decisioni dell'Assemblea in merito:

– all'alienazione di beni immobili;

– all'acquisizione o dismissione di partecipazioni in altre società;

– alla modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;

– all'aumento o diminuzione del capitale sociale.

Requisiti per la nomina:

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Aziendale, non possono ricoprire la carica di Amministratore Unico il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri del Comune di Massarosa, nonchè i rappresentanti da Esso nominati e designati presso altre aziende, enti, istituzioni ed organismi.

Si applica, inoltre, quanto stabilito nell'art. 1 degli INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI., approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n° 41 del 04/11/2021, che si intende richiamare per quanto compatibile con il presente atto.

In particolare i predetti rappresentanti devono:

- possedere, in relazione alla natura dell'incarico da ricoprire, una adeguata competenza, per studi o esperienza, desumibile dal curriculum vitae;
- non avere conflitto di interesse con le mansioni e le funzioni inerenti all'incarico, tenuto conto delle attività e professioni abitualmente svolte;
- non avere incarichi o consulenze presso l'Azienda per la quale è disposta la nomina;
- non trovarsi in alcuna delle posizioni di incompatibilità o di inconferibilità alla nomina previste dal Decreto Legislativo 08/04/2013, n.39 e s. m. i.;
- non trovarsi in nessuna delle cause previste dall' art. 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296¹ e dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 168², "Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- non avere lite pendente con l'Azienda;
- non esercitare nel medesimo ambito territoriale, attività concorrenti o comunque connesse con i servizi per i quali l'Azienda agisce limitatamente alle ipotesi di dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento;
- non trovarsi in stato di fallimento o di procedimento per la dichiarazione dello stato di fallimento;
- non essere amministratore di società che si trovano in stato di fallimento o di società nei cui confronti è stata dichiarata la liquidazione coatta o il concordato preventivo o di società per le quali sussista l'esistenza di procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni.

LA SINDACA INVITA

Coloro che intendano proporre la propria candidatura alla designazione di Amministratore Unico della Società FAR.MAS. srl a presentare la manifestazione di disponibilità, corredata da curriculum professionale.

1. Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.

2. Art. 8 1. Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili degli uffici o dei servizi dell'ente locale, nonché degli altri organismi che espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali, non possono svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati da parte dei medesimi soggetti. Il divieto si applica anche nel caso in cui le dette funzioni sono state svolte nei tre anni precedenti il conferimento dell'incarico inerente la gestione dei servizi pubblici locali. Alle società quotate nei mercati regolamentati si applica la disciplina definita dagli organismi di controllo competenti. 2. Il divieto di cui al comma 1 opera anche nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado dei soggetti indicati allo stesso comma, nonché nei confronti di coloro che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo attività di consulenza o collaborazione in favore degli enti locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione del servizio pubblico locale. 3. Non possono essere nominati amministratori di società partecipate da enti locali coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratore, di cui all'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, negli enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della stessa società... 5. Coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente, la carica di amministratore locale, di cui al comma 3, non possono essere nominati componenti della commissione di gara relativamente a servizi pubblici locali da affidare da parte del medesimo ente locale... 9. Le incompatibilità e i divieti di cui ai commi precedenti si applicano alle nomine e agli incarichi da conferire successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Detta manifestazione di disponibilità deve contenere la dichiarazione dell'interessato, resa ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, del possesso dei requisiti e dell'assenza di cause di impedimento alla designazione in questione, previste nel presente Avviso Pubblico.

La manifestazione di disponibilità, da redigersi in carta semplice, deve pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Massarosa piazza Taddei, 27 55054 Massarosa (LU) a mezzo del servizio postale, ovvero consegnata a mano, ovvero tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comune.massarosa@postacert.toscana.it entro e non oltre le **ore 13 del giorno 01 Dicembre 2021**.

In relazione all'esame dei curricula professionali presentati nei termini, potrà seguire colloquio professionale.

I dati personali forniti dagli interessati saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento della procedura in oggetto.

Massarosa, li 24/11/2021

La Sindaca
Simona Barsotti